



Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
E
DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
DEGLI UTENTI**

- Allegato alla delibera di C.C. del 15 settembre 2015, n. 38

INDICE

<u>PREMESSA</u>	pag. 4
 <u>1 - CRITERI GENERALI</u>	
Finalità e ambito di applicazione del Servizio Sociale:	pag. 7
1. Oggetto	pag. 7
2. Servizio Sociale del Comune: definizione, finalità ed obiettivi	pag. 7
3. Destinatari dei Servizi	pag. 9
4. Diritti e doveri degli utenti	pag. 9
5. Requisiti e condizioni di accesso	pag. 10
a Lo stato di bisogno	pag. 10
b Il bisogno qualificato	pag. 10
c Modalità di presa in carico	pag. 11
d Condizioni di accesso	pag. 11
 <u>2 - LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</u>	
a. Metodo dell'Interpolazione o Progressione Lineare	pag. 12
b. Inadempimento dell'obbligo di partecipazione	pag. 12
c. Legenda	pag. 13
d. Dichiarazione Sostitutiva Unica e conseguenze in caso di assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica	pag. 14
e. Rilascio delle Attestazioni I.S.E.E. e attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche	pag. 14
f. Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica	pag. 14
g. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	pag. 15
h. Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	pag. 15
i. I.S.E.E. corrente	pag. 16
 <u>3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI</u>	
Elenco dei servizi erogati	pag. 17
 <i>1. Area Trasversale</i>	
a. Servizio di segretariato e promozione sociale	pag. 18
b. Servizio Sociale Professionale	pag. 19
c. Servizio di Assistenza Domiciliare	pag. 19
e. Servizio di Telesoccorso /Telecontrollo Domiciliare	pag. 20
f. Interventi di sostegno al reddito	pag. 21
g. Sportello al cittadino per la Protezione Giuridica	pag. 21
h. Inserimento lavorativo	pag. 22
 <i>2. Area Anziani</i>	
a) Centro Diurno Integrato	pag. 22
b) Servizi a carattere residenziale	pag. 23
 <i>3. Area Disabilità</i>	
a) Assistenza all'autonomia personale	pag. 23
b) Centri Diurni per Disabili	pag. 24
c) Centri Socio-Educativi	pag. 25
d) Servizio di Formazione per l'Autonomia	pag. 25
e) Residenze Socio-Sanitarie Disabili	pag. 26
f) Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria	pag. 27
g) h. Appartamenti Vita Indipendente	pag. 28
h) Servizi di Accoglienza Temporanea o Sollievo (socio-sanitario)	pag. 28

<i>4. Area Emarginazione, Disagio adulto e Povertà</i>	
a. Interventi di sostegno alle persone adulte in difficoltà	pag. 28
<i>5. Area Minori e Famiglia</i>	
a) Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare	pag. 29
b) Affidamento familiare	pag. 30
c) Comunità Alloggio Minori	pag. 31
d) Centro di Pronto Intervento per Minori	pag. 32
e) Centro di Pronto Intervento per donne con figli minori	pag. 32
f) Servizio "Spazio Neutro"	pag. 33
g) Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori	pag. 34
h) Centro Ricreativo Diurno Estivo	pag. 34
<i>6. Regolamentazione di altri servizi</i>	pag. 34
4 - <u>ABROGAZIONI</u>	pag. 35
5 - <u>PUBBLICITÀ</u>	pag. 35
6 - <u>ENTRATA IN VIGORE</u>	pag. 35
<i>Allegato 1 Tabelle Minori</i>	

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Polaveno intende, con questo Regolamento, attribuire valenza significativa ai bisogni espressi dalla cittadinanza, impegnandosi ad offrire, compatibilmente con le risorse disponibili, prestazioni il più possibile differenziate e qualitativamente apprezzabili.

Il presente documento costituisce, nell'ambito dei Servizi alla Persona, un importante riferimento regolamentare al fine di agevolare la fruizione delle prestazioni sociali da parte dei cittadini, definendone con chiarezza le modalità di accesso e precisandone, al contempo, costi e quote di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che ne usufruisce.

A livello normativo si fa riferimento alle disposizioni sovranazionali, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore ed in particolare:

- alla Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20.11.1989, ratificata con legge 27.5.1991, n. 176;
- alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3.3.2009, n. 18;
- al Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- alla Costituzione Italiana, principalmente agli art. 32 e 38 ed alla riforma del Capo V, che ha portato al riconoscimento di alcuni principi previsti nella L. 328/2000 tra cui il rientro dei diritti sociali nei diritti fondamentali della persona e l'attribuzione allo Stato della competenza in materia di definizione degli standard essenziali delle prestazioni volte ad affermare tali diritti;
- alla Legge n. 328/2000 concernente la realizzazione del sistema integrato degli interventi in materia di servizi sociali;
- all'Art. 38 Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- all' Art. 5 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*;
- al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8.3.2013 *"Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"*;
- al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"*;
- al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7.11.2014 *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.2013, n. 159"*;
- alla Legge Regione Lombardia n. 1/2000 riguardante la riorganizzazione delle competenze a livello locale;
- alla Legge Regione Lombardia n. 3/2008 relativa al governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario che riprende i criteri e le finalità previsti a livello nazionale, sottolineando in particolar modo le priorità d'accesso alle prestazioni;
- alla D.G.R n. X/3230 del 6.3.2015 avente ad oggetto *"Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013"* relativa all'applicazione delle Linee

Guida per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari;

- al Piano Socio Sanitario Regione Lombardia;
- allo Statuto del Comune.

In ambito distrettuale, inoltre, costituisce riferimento fondamentale il Piano di Zona all'interno del quale vengono individuati i servizi da realizzarsi in gestione associata.

L'art.22 della L. 328/2000 indica espressamente gli interventi che costituiscono il Livello Essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, qui di seguito elencati:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;*
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;*
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;*
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;*
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;*
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;*
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;*
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;*
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.*

In relazione a quanto indicato al comma 2, le Leggi regionali prevedono per ogni ambito territoriale comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio Sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;*
- b) Servizio di Pronto Intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;*
- c) Assistenza Domiciliare;*
- d) Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;*
- e) Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.*

Nella realizzazione degli interventi sociali, l'Ente Locale deve ispirarsi al principio della sussidiarietà attuando un sistema di servizi sociali, capace di integrare i servizi pubblici con

le attività del privato sociale, con le organizzazioni *no-profit*, con la società civile, con il volontariato e con la famiglia.

Il presente Regolamento è volto a garantire pari diritti di accesso alle prestazioni alla popolazione che presenta il medesimo bisogno, e ciò compatibilmente con le risorse economiche a disposizione che impongono l'individuazione di priorità e criteri di accesso definiti prevalentemente in base al reddito.

Il presente documento sarà soggetto a revisione automatica in caso di modifica dei testi normativi di riferimento o di approvazione di nuove normative nazionali e/o regionali, nonché a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale della Valle Trompia, di Regolamento, Protocollo, Accordi Sovrazionali o similari, atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di tutti i cittadini della Valle Trompia.

1 - CRITERI GENERALI

Finalità e ambito di applicazione del Servizio Sociale

1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Polaveno in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La finalità prioritaria a cui deve rispondere la rete dei servizi socio-assistenziali integrati è la promozione della salute come stato di benessere fisico, psichico e sociale in integrazione con il sanitario.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti, finalizzati al mantenimento o al reinserimento stabile nel proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- promuovere e favorire il lavoro con la collettività per un cambiamento culturale;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Principi basilari del servizio sono la personalizzazione degli interventi, la non discriminazione, la promozione dell'autodeterminazione, l'astensione dal giudizio, l'informazione e la partecipazione attiva al processo da parte degli utenti, la riservatezza ed il segreto professionale.

2. Servizio Sociale del Comune: definizione, finalità ed obiettivi

Il Servizio Sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla popolazione nella sua generalità.

Svolge compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e risposta al problema, quando possibile.

Opera in piena autonomia relativamente alle problematiche socio-assistenziali.

Persegue la finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale,

con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, della Legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché del proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

La L.R. 3/2008 (art. 4 e 5) specifica i compiti spettanti alle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie da realizzarsi in integrazione tra i soggetti previsti dalla legge stessa (Comuni in forma singola od associata, Province, ASL, famiglie e persone singole o associate, Terzo Settore):

- aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;
- tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza;
- promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
- tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
- promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;
- promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona;
- assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;
- sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale;
- sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza;
- favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita;
- accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio;
- prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza;
- assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare;
- assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica.

3. Destinatari dei servizi

Sono destinatari della rete d'offerta dei servizi sociali:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti nel Comune;
- i cittadini non comunitari residenti nel Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Testo Unico in materia di immigrazione, Decreto Legislativo n. 286/1998;
- i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale (ai sensi del Testo Unico in materia di immigrazione, Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche);
- tutti coloro che si trovano sul territorio comunale allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore.

4. Diritti e doveri degli utenti

Agli utenti viene riconosciuto il diritto:

- ad essere compiutamente informati, attraverso canali di pubblicizzazione generale e/o personalizzata sui propri diritti in rapporto ai Servizi Sociali comunali e sovracomunali esistenti, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire;
- all'erogazione dei servizi nel rispetto della dignità e libertà personale e sociale, favorendo il più possibile il mantenimento delle proprie relazioni umane e il diritto di scelta delle prestazioni;
- alla fruizione di tutte le prestazioni, secondo i criteri fissati dal presente Regolamento e nei limiti fissati dalle tabelle di contribuzione;
- alla libera scelta tra struttura o servizio pubblico e servizio convenzionato e/o accreditato tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni;
- alla riservatezza dei propri dati personali, sanitari e sociali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla "privacy" (Decreto Legislativo n. 196/2003);
- all'espressione del consenso sulle proposte di intervento rispetto alla propria persona, e in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali;
- alla tutela amministrativa dei propri diritti;
- a ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni;
- ad essere informato sulle generalità dell'operatore responsabile del caso.

E' dovere dell'utente:

- partecipare attivamente, in accordo con gli operatori sociali di riferimento, alla realizzazione del Progetto individuale che lo vede coinvolto;
- partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, alla copertura del costo delle prestazioni, mediante il pagamento di rette determinate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Requisiti e condizioni di accesso

a. Lo stato di bisogno

I Servizi della rete d'offerta sociale e socio-sanitaria sono rivolti a tutte le persone residenti nel territorio del Comune nonché ai soggetti individuati all'art. 3 del presente Regolamento, dando priorità al soddisfacimento delle necessità di coloro che si trovano in **"stato di bisogno"**.

Lo stato di bisogno dei cittadini consiste in una condizione di disagio temporaneo o permanente ed è determinato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) condizione d'indigenza o con limitato reddito familiare che non permette il soddisfacimento dei bisogni primari quali quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene, alla casa, all'abbigliamento, alla scolarizzazione ed alla socializzazione;
- b) incapacità totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa e laddove il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria;
- c) esistenza di ulteriori problemi, oltre i casi previsti dalle lettere a), b), per i quali le persone singole o i nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione e disagio sociale;
- d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

La valutazione dello "stato di bisogno" personale e/o familiare, così come previsto all'art. 6 comma 3 della L.R. n.3/2008, tiene conto anche dei seguenti aspetti sanitari:

- non autosufficienza dovuta a malattia o età;
- inabilità o disabilità;
- patologia psichiatrica stabilizzata;
- patologie terminali e croniche invalidanti;
- infezione da HIV e patologie correlate;
- dipendenze;
- condizioni di salute o sociali nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia e della minore età;
- condizioni personali e/o familiari che necessitano di prestazioni psico-diagnostiche e psico-terapeutiche.

La valutazione professionale compiuta dall'assistente sociale tiene conto di:

- a) capacità economica del diretto interessato;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

b. Il bisogno qualificato

Qualora la limitatezza delle risorse non consentisse di soddisfare l'intera gamma dei bisogni emergenti, potranno essere operate scelte di priorità laddove si verifichino le seguenti situazioni:

- presenza in un nucleo di più stati di bisogno contestuali;
- gravità della condizione economica della persona o del nucleo familiare;

- gravità della situazione di bisogno correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare ed alla sua autonomia nel fronteggiare il bisogno;
- urgenza dell'intervento;
- prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

c. Modalità di presa in carico

Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio-assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o del responsabile del servizio o dell'incaricato del procedimento e si conclude con la realizzazione del progetto concordato.

Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio-assistenziali.

La gestione degli accessi, anche di quelli che non portano alla presa in carico, si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

I servizi tendono a realizzare la massima semplificazione formale delle garanzie procedurali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed avvalendosi anche delle modalità relazionali che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili.

Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; detta documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.

I Servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici o di altri servizi sociali del territorio, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari o in situazione e redigono una relazione di valutazione.

Nella formulazione del Progetto Individuale nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

d. Condizioni di accesso

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta di un componente della famiglia o del convivente *more uxorio*;
- c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

Nei casi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a sé stesso.

2 - LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

a. Metodo dell'Interpolazione o Progressione Lineare

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte del richiedente verrà calcolata applicando il metodo dell'Interpolazione o Progressione Lineare che permette di individuare il giusto costo di compartecipazione, superando la logica delle fasce e dell'indifferenziazione all'interno delle stesse.

L'applicazione della formula permette di individuare la percentuale di costo del servizio che deve sostenere l'utente. Tale percentuale viene determinata definendo per ogni prestazione e/o servizio una percentuale minima ed una massima di contribuzione, nonché l'I.S.E.E. minimo e quello massimo previsto per la copertura del costo del servizio.

Si applica la seguente formula:

$$\text{Percentuale minima} + \left(\frac{(\text{I.S.E.E. utenza} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times (\% \text{ massima} - \% \text{ minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})} \right) \%$$

In casi particolari la quota di compartecipazione a carico dell'utente determinata sulla base dell'Interpolazione o Progressione Lineare, come sopra dettagliato, può essere diversamente quantificata.

L'Amministrazione Comunale può proporre una diversa quantificazione della quota a carico dei beneficiari dei servizi, da disporsi con provvedimento scritto (Accordo tra le parti oppure Atto del Responsabile del Servizio), qualora si verifichino situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero siano rilevate specifiche necessità nel progetto individualizzato o ancora a seguito di valutazione motivata e scritta del Servizio Sociale, in considerazione della necessità di contestualizzare la valutazione reddituale al momento della richiesta e/o la presenza di multi problematicità e/o presenza di più servizi erogati contemporaneamente.

La compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per le prestazioni sociali, e alla componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie, viene determinata secondo i criteri definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'I.S.E.E., costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

b. Inadempimento dell'obbligo di compartecipazione

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dei tenuti, prevedendo anche forme di rateizzazione.

c. Legenda

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'Indicatore della Situazione Economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento, si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;

- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

d. Dichiarazione Sostitutiva Unica e conseguenze in caso di assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno successivo, salvo diversa determinazione per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una Dichiarazione Sostitutiva Unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

e. Rilascio delle Attestazioni I.S.E.E. e Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche

Tenuto conto dell'Accordo sottoscritto tra l'INPS e le OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) con il quale l'INPS si impegna a versare un corrispettivo per ogni attestazione ISEE rilasciata dalle medesime e le OO.SS. a rilasciare le Attestazioni ISEE tramite i propri Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) senza chiedere alcun compenso ai richiedenti, i cittadini dovranno recarsi prioritariamente presso i C.A.F. per il rilascio gratuito delle Attestazioni ISEE.

Il Comune di Polaveno rilascerà le Attestazioni ISEE in via residuale, ovvero per determinate situazioni che verranno valutate dagli Uffici preposti.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

f. Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, l'Ente erogatore può richiedere una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013.

g. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, con atto del Responsabile/Dirigente di Area, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 30 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

h. Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- b) il budget di spesa posto a carico del Bilancio comunale;
- b) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- c) l'eventuale quota minima di contribuzione;
- d) l'I.S.E.E. iniziale;
- e) l'I.S.E.E. finale.

In casi particolari, la quota di compartecipazione a carico dell'utente determinata sulla base dell'Interpolazione o Progressione Lineare, come sopra dettagliato, può essere diversamente quantificata. L'Amministrazione Comunale può proporre una diversa quantificazione della quota a carico dei beneficiari dei servizi, da disporsi con provvedimento scritto (Accordo o Atto del Responsabile del Servizio), qualora si verificano:

- situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale;
- siano rilevate specifiche necessità nel Progetto Individualizzato condivise con il beneficiario e l'Amministrazione Comunale;
- a seguito di valutazione motivata e scritta del Servizio Sociale, in considerazione della necessità di contestualizzare la valutazione reddituale al momento della richiesta e/o la presenza di multi problematicità
- nel caso in cui l'utente usufruisca di più servizi erogati contemporaneamente.

Coloro che non presentano alcuna Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per il rilascio dell'Attestazione I.S.E.E., saranno tenuti al versamento della tariffa massima del costo del servizio, ovvero al versamento della percentuale massima di contribuzione.

Coloro che presentano Dichiarazioni Sostitutive Uniche valide per il rilascio dell'Attestazione I.S.E.E. ma che risultano incomplete o che si rifiutano di documentare, a seguito di specifica richiesta, gli elementi di completezza e veridicità dei dati dichiarati saranno tenuti al versamento della tariffa massima del costo del servizio, ovvero al versamento della percentuale massima di contribuzione.

Ai non residenti si applica la tariffa massima/costo intero del servizio richiesto e/o attivato.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso, ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

i. I.S.E.E. corrente

Il cittadino può richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013.

L'I.S.E.E. corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Gli effetti della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per il rilascio dell'Attestazione I.S.E.E. Corrente decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta al Comune.

3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

Di seguito vengono elencate ed illustrate le prestazioni ed i servizi erogati sia a livello comunale che in gestione associata suddivisi per aree tematiche.

AREA	SERVIZI DI AMBITO COMUNALE	SERVIZI DI AMBITO ZONALE
TRASVERSALE	- SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ASSISTENZA DOMICILIARE, - TELESOCOCCORSO/TELECONTROLLO DOMICILIARE - INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE: (FONDO SOCIALE AFFITTO, BONUS GAS E ELETTRICITÀ, BANDI COMUNALI, ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS, ASSEGNO AL NUCLEO CON 3 FIGLI MINORI INPS, ACCORDI CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI) - DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE	- INSERIMENTO LAVORATIVO - SPORTELLO PROTEZIONE GIURIDICA - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
ANZIANI	- CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) - ACCOGLIENZA TEMPORANEA O PERMANENTE IN RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) - ATTIVITÀ RICREATIVO-CULTURALI E DI PROMOZIONE ALLA SALUTE	- SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ALTA VALLE - PIANO EMERGENZA CALDO

- segnalare situazioni complesse agli uffici competenti, affinché sia garantita la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità assistenziale;
- disporre o predisporre la modulistica necessaria per l'accesso ai servizi di competenza, fornire assistenza nella compilazione, predisporre bandi e la relativa informativa per l'erogazione di contributi economici e/o altri interventi sociali.

Pertanto, detta attività permette alla popolazione di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi e di conoscere le risorse sociali disponibili del territorio.

Rappresenta il livello informativo e di orientamento indispensabile per garantire alle persone un corretto accesso ai servizi.

Sul piano organizzativo è un servizio caratterizzato da modalità accoglienti, dotato di professionalità idonee, tecnicamente capaci di assolvere le funzioni sopra indicate e fornito dei necessari strumenti. Esso è al servizio del cittadino in orari facilitanti l'accesso, stabiliti e adeguatamente divulgati, ed eventualmente su appuntamento al fine di garantire risposte sempre più individualizzate e mirate.

Per assicurare la maggior efficacia, la funzione di segretariato sociale è progettata ed attuata in modo collaborativo ed integrato con tutti gli attori sociali della rete.

La realizzazione degli interventi sociali orientati al soddisfacimento dei bisogni comunitari deve essere realizzata in un'ottica di **promozione sociale**, valorizzando le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiando le esperienze aggregative, promuovendo la rete della solidarietà comunitaria.

b. Servizio Sociale Professionale

L'attività del **Servizio Sociale professionale** è indirizzata:

- a organizzare interventi efficaci ed efficienti rispetto alle esigenze ed ai bisogni manifestati dalla persona;
- alla presa in carico del bisogno espresso;
- all'invio ai servizi socio-sanitari del territorio;
- alla redazione di progetti individualizzati;
- ad operare in integrazione socio-sanitaria.

Il **Servizio Sociale professionale** è finalizzato alla lettura ed alla decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo sociale, all'attivazione ed all'integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento ed all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, in riferimento al dettato dell'art. 22 della legge 328/2000 ed alla legge regionale 3/2008 (art. 6). E', inoltre, un punto di riferimento quale osservatorio per il monitoraggio delle risorse e dei bisogni del territorio, in un'ottica di progettazione (tra cui la partecipazione alla redazione dei Piani di Zona) e di promozione di iniziative locali collettive e comunitarie.

Sul piano organizzativo il **Servizio Sociale professionale** si avvale della competenza professionale dell'Assistente Sociale.

c. Servizio di Assistenza Domiciliare (servizio socio-assistenziale)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale predisposte al fine di consentire la permanenza del soggetto nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Il servizio è pertanto orientato a stimolare la persona affinché mantenga relazioni soddisfacenti con l'ambiente sociale in modo da prevenire l'isolamento e gli stati di emarginazione, a supportare nelle cure familiari (anche famiglie con figli minori multiproblematiche e con una condizione di rischio e devianza) e a contribuire nell'aiuto per l'igiene personale della persona in difficoltà e nella cura dell'ambiente di vita.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, coordinato dal Servizio Sociale comunale, viene svolto da ausiliarie socio-assistenziali, appositamente preparate a detto scopo.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono rivolte alle persone permanentemente o temporaneamente impossibilitate a svolgere in modo autonomo e continuativo le funzioni fondamentali della vita quotidiana.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Assistente Sociale la quale redige specifica scheda di valutazione anche a seguito di visita domiciliare; predispone il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno rilevato, definendo i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni.

Il costo orario massimo della prestazione è pari al costo applicato dall'Ente erogatore della prestazione.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il Servizio di Assistenza Domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

e. Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo Domiciliare (servizio socio-assistenziale)

Il servizio è volto garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici a favore di persone che vivono sole e/o sono in condizioni di possibile rischio. Viene effettuato tramite un sistema che permette di rilevare tempestivamente i bisogni della persona attraverso un apparecchio che, utilizzando la linea telefonica, consente un collegamento immediato con un centro specializzato in grado di organizzare in modo mirato, rapido ed efficace, interventi di emergenza 24 ore su 24.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali e viene valutata dall'Assistente Sociale.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

f. Interventi di sostegno al reddito

Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono previsti al fine di ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, di lunga durata o intervenute eccezionalmente, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento dei bisogni primari.

Accedono prioritariamente agli interventi di sostegno economico le persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 2 della LR 3/2008, già elencati al capitolo 1.5 del presente regolamento.

La domanda per poter beneficiare dell'intervento deve essere presentata al Servizio Sociale il quale, una volta effettuata l'analisi del bisogno, valuta gli interventi individualizzati maggiormente rispondenti alle necessità del richiedente.

Oltre all'erogazione delle prestazioni nelle modalità di cui si è detto sopra, il servizio è volto anche a fornire assistenza per la redazione, l'accoglimento e l'inoltro delle domande per la partecipazione a bandi comunali, zionali e regionali, nonché ad altri Enti, che prevedono forme di sostegno economico e che vengono per detto motivo qui richiamate, a titolo esemplificativo:

- Assegno di maternità (INPS);
- Assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori (INPS);
- Bonus Enel-Gas;
- Fondo Affitto Regione Lombardia;
- Bandi Comunali per l'erogazione di forme di sostegno economico;
- Accordi con le OO.SS. (Organizzazioni Sindacali);

g. Sportello al cittadino per la Protezione Giuridica

Ai sensi della Legge n. 6 del 9.01.2004, è istituito a livello associato un servizio dedicato al tema della Protezione Giuridica.

Il servizio si rivolge a persone che hanno difficoltà a curare i propri interessi (per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica), ma che non necessitano di misure come l'interdizione o l'inabilitazione.

Il servizio è offerto alle persone fragili residenti nei 18 comuni dell'ambito distrettuale e ad operatori comunali dell'ambito o dipendenti/consulenti della Società Civitas.

Gli interventi garantiti sono mirati a fornire informazioni, attività di consulenza ed elaborazione dei ricorsi, accompagnamento dei ricorrenti alla presentazione del ricorso, assistenza ai nominati, assolvimento disbrigo pratiche, presenza in udienza. Lo sportello prevede un contributo a carico dell'utenza, definito annualmente, per due azioni specifiche: l'assistenza ai ricorrenti alla presentazione del ricorso e l'assistenza ai nominati per rendiconti e istanze con relativo deposito degli atti presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire la compartecipazione ai costi attraverso:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

o, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

h. Inserimento lavorativo

E' un intervento a sostegno dell'integrazione lavorativa per le persone disabili (come previsto dalla Legge 68/99) e per persone svantaggiate (Legge 381/91).

Il servizio è delegato al sistema zonale dei servizi socio-assistenziali e si rivolge a persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive; a persone con disagio psichico e a persone in condizioni di svantaggio (persone in situazione di disagio sociale e familiare, ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semi-libertà, persone in trattamento curativo per tossicodipendenza o alcolismo).

Le attività del servizio sono finalizzate a favorire l'acquisizione di capacità e/o competenze lavorative e alla promozione di una idonea collocazione lavorativa.

Le domande per l'attuazione del servizio vanno rivolte all'Assistente Sociale del Comune, che provvede alla prima valutazione della situazione ed invia ai servizi zonali la segnalazione con la relativa documentazione.

2. AREA ANZIANI

a. Centro Diurno Integrato (servizio socio-sanitario)

Il servizio, rispondendo alle esigenze di farsi carico di quelle situazioni divenute troppo impegnative per la sola assistenza domiciliare, offre, in regime di ricovero diurno, tutte le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie normalmente erogate dalle strutture assistenziali, garantisce alle famiglie un sostegno reale e fornisce un ambiente adatto a ricreare un minimo di relazione sociale per gli anziani che presentano perdita parziale della loro autonomia.

Esso, pertanto, si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari con funzione intermedia tra l'Assistenza Domiciliare e l'accoglimento stabile in strutture residenziali.

Le prestazioni erogate al centro diurno sono costituite da servizi alla persona con particolare attenzione all'igiene personale, servizi sanitari, riabilitativi e di prevenzione; servizi di animazione, risocializzazione e custodia.

Le prestazioni del Centro Diurno Integrato sono rivolte alle persone di età superiore ai 65 anni con compromissione dell'autonomia e/o a rischio di emarginazione.

La domanda per l'attivazione del servizio va inoltrata all'Assistente Sociale del Comune o all'UCAM del distretto ASL. A seguito di richiesta viene effettuata una visita domiciliare integrata con personale infermieristico dell'ASL, viene redatta specifica scheda di valutazione e predisposto il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno rilevato, definendo i tempi e le modalità di erogazione del servizio.

Il costo massimo giornaliero del servizio a carico dell'utente è determinato sulla base della retta applicata dall'Ente gestore del servizio.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;

- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

b. Servizio a carattere residenziale (servizio socio-sanitario)

Il servizio fornisce all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

I destinatari del servizio sono anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere temporaneamente o definitivamente al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria ed una limitata autonomia.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Assistente Sociale del Comune o all'Unità di Continuità Assistenziale Multi-dimensionale (U.C.A.M.) del distretto ASL. Le stesse, in forma integrata, valuteranno la situazione e predisporranno l'inserimento in lista d'attesa.

Si può accedere a strutture pubbliche o private accreditate con la possibilità, qualora ne sussistano i requisiti, di integrazione al pagamento della retta da parte del Comune. Qualora il servizio residenziale scelto volontariamente sia al di fuori del contesto territoriale del distretto A.S.L. della Valle Trompia, pur garantendo la libertà di scelta dell'utente o dei suoi familiari, si farà, però, riferimento, per quanto concerne l'eventuale integrazione comunale, al costo massimo dei servizi equivalenti sul territorio.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

3. AREA DISABILITÀ

a. Servizio di assistenza all'autonomia personale

E' un servizio creato allo scopo di garantire un corretto inserimento del minore diversamente abile nelle strutture scolastiche attraverso la messa a disposizione di tutti i supporti necessari ad una piena integrazione dei minori in situazione di handicap, in applicazione di quanto previsto dalla Legge 104/92 (artt. 12, 13,14). Consiste in interventi specialistici a sostegno globale del minore in situazione di handicap, al fine di garantire l'effettiva realizzazione dell'integrazione scolastica. Esso è finalizzato a garantire la frequenza obbligatoria alla scuola dei minori disabili residenti nel Comune.

Per l'attuazione degli interventi il Comune si avvale di personale con specifiche professionalità tecniche ed assistenziali che, in collaborazione con il personale scolastico, insegnante ed ausiliario, effettua il Piano Educativo Individualizzato.

Il servizio è rivolto a minori in condizioni di handicap certificato che necessitano di interventi di accompagnamento, affiancamento e sostegno per l'esercizio del diritto allo studio ed alla vita di relazione. Si intende garantire, pertanto, ai minori portatori di handicap il diritto all'istruzione, favorire l'integrazione sociale e supplire alle carenze di autonomia dell'alunno disabile, sostenendolo nelle sue funzioni personali essenziali e relazionali. Si vuole, inoltre, promuovere nell'alunno disabile l'apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale/affettiva, cognitiva) dello sviluppo e della crescita, mettendolo in contatto con la realtà quotidiana e del proprio ambiente, evitando e/o riducendo i rischi di isolamento e di emarginazione stimolandolo alla socializzazione con i coetanei.

La richiesta di attivazione, effettuata dall'Istituto Comprensivo, su proposta del servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda Ospedaliera viene valutata nel suo insieme (massimo ore individuali assegnabili, articolazione delle competenze assistenziali e specialistiche, tipologia delle risorse) dal Servizio Sociale che programma e gestisce tutti gli interventi che possono essere attivati anche per consentire la partecipazione dei minori alle attività ricreative estive esistenti sul territorio.

La Regione Lombardia con le leggi regionali n. 34 del 2004 e n. 3 del 2008 ha stabilito rispettivamente che le Province *"continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali"*, specificando poi che esse *"realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all'integrazione scolastica"*. Per le disabilità sensoriali, pertanto, la competenza per l'erogazione del servizio è attribuita all'Ente Provincia.

Non è prevista alcuna compartecipazione economica da parte delle famiglie in quanto il servizio rientra nelle prestazioni obbligatorie per permettere la frequenza scolastica e garantire il diritto allo studio anche per i minori disabili, secondo quanto previsto dalla normativa specifica e dalla L. 31/1980 sul diritto allo studio.

Si evidenzia inoltre che la competenza economica per il servizio erogato a favore degli studenti frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado e universitari è a carico dell'Amministrazione Provinciale compreso il trasporto (Legge Regione Lombardia n.19/2007; art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e capo I delle 5 marzo 1997, n. 59).

b. Centri Diurni per Disabili (servizio socio-sanitario)

E' un servizio creato allo scopo di accogliere persone con disabilità grave in strutture diurne, in funzione 230 giorni all'anno, in grado di offrire risposte socio-sanitarie e socio-assistenziali adeguate ai bisogni dell'utenza. I Centri Diurni per Disabili svolgono attività mirata alla crescita evolutiva dei soggetti, con l'obiettivo di sviluppare ove possibile le capacità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

I destinatari del servizio sono soggetti disabili che hanno superato l'obbligo scolastico e che presentano compromissioni notevoli dell'autonomia personale e delle funzioni elementari.

In casi eccezionali, previa valutazione del medico specialista e dell'equipe socio-sanitaria di riferimento, possono accedervi ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

La richiesta di attivazione del servizio avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su Progetto Individuale (ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000) concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NIvoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

c. Centri Socio-Educativi (servizio socio-assitenziale)

E' un servizio diurno dedicato ai soggetti disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario. Si concretizza in interventi socio-educativi, o socio animativi, finalizzati a favorire l'autonomia personale, la socializzazione ed il mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutici all'eventuale inserimento nel mercato del lavoro.

I destinatari del servizio sono persone disabili che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su Progetto Individuale (ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000) concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NIvoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

d. Servizio di Formazione per l'Autonomia (servizio socio-assistenziale)

E' un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

L'obiettivo è quello di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali e di contribuire al raggiungimento di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

I destinatari del servizio sono persone disabili di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, oppure persone con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologia invalidante.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su Progetto Individuale (ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000) concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NIVoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale,
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

e. Residenze Socio-Sanitarie Disabili

Il servizio fornisce alla persona in situazione di disabilità interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria, sostituendosi al lavoro di cura della famiglia. Le Residenze Sociosanitarie Disabili sono destinate all'area della disabilità grave e garantiscono agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione di mantenimento, residenzialità anche permanente, programmi individualizzati, coinvolgimento delle famiglie. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. Le Residenze Socio-Sanitarie Disabili sono strutture socio-sanitarie a carattere residenziale che accolgono persone con gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia personale, che necessitano di un supporto socio-sanitario specifico, per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia valutata temporaneamente o in via definitiva, impossibile. Le finalità del servizio sono: garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della persona ospite favorendo e stimolando l'acquisizione di autonomia individuale nelle attività quotidiane; mantenere e potenziare le abilità residue della persona; fornire prestazioni polifunzionali (sociali e sanitarie) definite nell'ambito di specifici progetti individuali e personalizzati per ciascun ospite e garantire un supporto alle famiglie non più in grado, per eventi morbosi o per invecchiamento, di gestire o di proseguire con la gestione del familiare disabile.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su Progetto Individuale (ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000) concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'ASL e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NIVoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

f. Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria

E' un servizio residenziale, caratterizzato dalle piccole dimensioni, sostitutivo del nucleo familiare, quando questi risulti inesistente, impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito o quando la persona disabile adulta esprima la volontà di vivere la propria vita in maniera autonoma, fuori dal nucleo familiare di appartenenza.

Si rivolge a disabili adulti per i quali risulti improponibile la permanenza presso il proprio ambiente familiare e per i quali non sia necessario il ricorso a strutture residenziali protette. La finalità del servizio è garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela in un ambiente di vita dove alla persona disabile sia offerta risposta ai bisogni di identificazione, individualità, autonomia, relazione ed appartenenza. E' un servizio residenziale, dove gli utenti possono comunque mantenere un impiego o frequentare altri servizi educativi diurni oppure partecipare ad attività di altro genere offerte dal territorio.

All'interno, il personale qualificato (Educatori Professionali ed ASA) gestisce tutto ciò che riguarda la vita dell'utente: aspetti assistenziali, sanitari, educativi, affettivi, relazionali.

E' garantita l'erogazione di attività educative volte a mantenere e/o sviluppare adeguate abilità sociali.

La Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria si rivolge a persone con disabilità intellettiva o fisica medio lieve, media, medio grave, con residue capacità relazionali e con la presenza e consapevolezza di una sufficiente identità personale. L'ingresso in Comunità può anche essere richiesto dal singolo utente come occasione per condividere con altri un'esperienza di vita o per assumere un ruolo più adulto nei confronti della famiglia.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su Progetto Individuale (ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000) concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NIVoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

g. Appartamenti Vita Indipendente

Il servizio prevede l'accoglienza di persone in condizione di disabilità che intendono avviare un progetto di vita autonoma, all'interno di una piccola unità abitativa attrezzata.

I destinatari del servizio sono persone disabili in condizione di poter vivere autonomamente con un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su Progetto Individuale (ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000) concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NivoD).

Non è prevista alcuna compartecipazione economica del Comune. Il costo del Servizio è totalmente a carico dell'utente.

h. Servizi di Accoglienza Temporanea o Sollievo (socio-sanitario)

Il servizio prevede l'accoglienza temporanea, previa valutazione delle condizioni da parte dell'Assistente Sociale, in servizi residenziali di persone in condizione di grave disabilità, normalmente assistite in famiglie per le quali il servizio sociale individui la necessità e/o l'opportunità di un periodo temporaneo di allontanamento dal nucleo convivente per sollevare il nucleo familiare dal carico assistenziale o per temporanee esigenze della persona disabile o di chi si occupa quotidianamente della sua cura.

I destinatari dei servizi sono persone disabili gravi quotidianamente assistite al proprio domicilio.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su Progetto Individuale (ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000) concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NivoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

4. AREA EMARGINAZIONE, DISAGIO ADULTO E POVERTÀ

a. Interventi di sostegno alle persone adulte in difficoltà

Si tratta di interventi di contrasto alla povertà e di reinserimento delle persone attraverso un insieme di prestazioni di tipo socio-educativo.

L'area emarginazione e disagio sociale adulti comprende tutte quelle situazioni di soggetti adulti in difficoltà che a seguito una o più cause, vivono in uno stato di indigenza e povertà, ovvero in una condizione di elevata fragilità sociale (emarginazione sociale, povertà, dipendenze, salute mentale, senza fissa dimora, donne vittime di violenza, crisi occupazionale, disagio abitativo).

La situazione di disagio della persona può avere origini diverse, quali la rottura dell'equilibrio all'interno del nucleo familiare dovuto all'insorgenza di un evento critico inatteso come la perdita di lavoro, la perdita della propria abitazione o la separazione coniugale, l'insorgenza di una patologia psichiatrica o di una grave dipendenza o l'essere stato vittima di violenza.

Il servizio sociale collabora, riguardo alle aree delle dipendenze e della salute mentale, con i servizi specialistici del territorio nella definizione e nel monitoraggio dei progetti individuali, quali:

- il Centro Psico-Sociale (CPS) per soggetti con disturbi psicologici o psichiatrici;
- il Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) o il Nucleo Operativo Alcolologia (NOA) per soggetti con disagi legati a situazioni di dipendenza (sostanze stupefacenti, gioco, tabagismo, alcol).
- Rientrano negli interventi di sostegno alle persone in difficoltà le seguenti prestazioni/servizi:
 - interventi di sostegno al reddito mediante buoni economici (collaborazione/convenzioni con enti caritativi del territorio, erogazione diretta);
 - interventi d'urgenza per le persone indigenti e temporaneamente presenti sul territorio comunale;
 - servizio di assistenza domiciliare;
 - azioni di contrasto alla crisi occupazionale;
 - interventi di sostegno alle donne vittime di violenza.

Nel caso di sostegno al reddito mediante buoni economici, ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per l'intervento, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.
- l'ammontare massimo del contributo erogabile in forma diretta.

5. AREA MINORI E FAMIGLIA

a. Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare

Il Servizio consiste nel fornire supporto alle responsabilità familiari ed alla genitorialità in situazioni di disagio conclamato, in casi di significativo disadattamento e situazioni a rischio che presentano incisive difficoltà e carenze dal punto di vista familiare e genitoriale e laddove sussiste un decreto dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e/o Tribunale Ordinario) con precise prescrizioni.

E' finalizzato al recupero delle risorse potenziali della famiglia, al rinforzo dei ruoli e delle relazioni interne e con l'ambiente sociale circostante.

Il servizio di educativa domiciliare viene attivato, previa valutazione del servizio sociale e dei servizi coinvolti, sulla scorta di uno specifico progetto individuale.

I programmi di intervento educativo devono prevedere in modo preciso modalità, tempi, obiettivi e il costo della compartecipazione economica. Essi possono avere una durata di sei mesi, prorogabili previa attenta valutazione dei risultati o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

o, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

Ai fini della compartecipazione si tiene, comunque, conto dell'emergenza delle condizioni socio-familiari nonché delle prescrizioni di intervento dell'Autorità Giudiziaria, con conseguente specifica valutazione del progetto individuale di intervento.

Il Comune tenuto alle prestazioni viene identificato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, secondo lo schema di cui all'*Allegato nr. 1 - Tabella nr. 1*.

b. Affidamento familiare

L'affidamento familiare, nel dettato legislativo (art. 2 comma 1 e 2, legge 184/83), rappresenta la forma principale di protezione dei minori in caso di incapacità della famiglia d'origine. L'affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà, e si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario. Per famiglia affidataria si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola.

In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- *Affido consensuale* quando, con il consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale, viene disposto dal Servizio e sottoscritto dalla famiglia affidataria e dal

Responsabile del Servizio. Si concretizza in un progetto di affido individualizzato che contempla diritti e doveri di tutte le parti coinvolte (famiglia di origine, famiglia affidataria, servizi territoriali).

Nel caso in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo di almeno 6 mesi a chi non sia parente entro il 4° grado, viene data comunicazione al Giudice Tutelare, che ratifica il Provvedimento di affido e lo rende esecutivo.

- *Affido non consensuale* quando viene disposto dal Tribunale per i Minori con Decreto di Affido giuridico al Servizio, il quale mette a punto il progetto di accompagnamento individualizzato articolando obiettivi, interventi e gli impegni sia degli operatori che di tutti gli attori coinvolti.

Il servizio riguarda i minori di 18 anni italiani, stranieri residenti, minori stranieri non accompagnati, che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico.

Per situazioni particolari ed a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dal Servizio, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa, e comunque non oltre il 21° anno d'età.

Destinatario dell'intervento è anche la famiglia di origine. Per nucleo d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il servizio esprime una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido in relazione all'ipotesi di rientro del minore ed al mantenimento della relazione fra genitori e figlio.

A sostegno della famiglia affidataria, salvo per gli affidi ai parenti, secondo quanto disposto dalla Legge 184, è previsto un contributo economico, quale sostegno e riconoscimento al servizio sociale svolto, a prescindere dalle loro condizioni economiche.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

o, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

Ai fini della partecipazione si tiene, comunque, conto dell'emergenza delle condizioni socio-familiari nonché delle prescrizioni di intervento dell'Autorità Giudiziaria, con conseguente specifica valutazione del progetto individuale di intervento.

c. Comunità Alloggio Minori

La finalità dell'inserimento in Comunità di accoglienza è di garantire al minore che, per un periodo definito, non può permanere all'interno del proprio nucleo familiare per motivi diversi, un contesto di protezione e la possibilità di proseguire nel suo percorso evolutivo, mantenendo la relazione con la famiglia d'origine.

Pertanto gli obiettivi dell'inserimento in Comunità di accoglienza sono:

1) garantire il benessere psicofisico e relazionale del bambino e/o ragazzo, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;

2) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è necessario il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, e/o la presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minori che ne decreti l'inserimento.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

o, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

Ai fini della compartecipazione si tiene, comunque, conto dell'emergenza delle condizioni socio-familiari nonché delle prescrizioni di intervento dell'Autorità Giudiziaria, con conseguente specifica valutazione del progetto individuale di intervento.

Il Comune tenuto alle prestazioni viene identificato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, secondo lo schema di cui all'*Allegato nr. 1 – Tabella nr. 2*.

d. Centro di Pronto Intervento per Minori

E' un intervento a carattere di emergenza che si attiva quando si rende necessaria una temporanea ospitalità e protezione per minori in situazione di estremo disagio ove si rende necessario un allontanamento immediato dal proprio nucleo di convivenza.

L'inserimento viene attivato dal Servizio Sociale Comunale con la collaborazione dei genitori, mediante art. 403 c.c., o con incarico dell'Autorità Giudiziaria.

La retta verrà sostenuta dai comuni di residenza degli esercenti la potestà.

Il comune continuerà a sostenere l'onere economico anche qualora il genitore residente presso il proprio comune cambi la propria residenza fino al cambio di prestazione.

Nel caso di genitori residenti in due diversi comuni della Valle Trompia il costo dell'intervento è suddiviso al 50% e rimarrà anche nel caso di successiva decadenza di potestà genitoriale o di decesso.

Nel caso in cui entrambi i genitori perdano la potestà genitoriale o decedano e venga nominato un tutore e quest'ultimo sia residente in un comune della Valle Trompia i comuni che hanno avviato la prestazione manterranno l'impegno economico.

e. Centro di Pronto Intervento per donne con figli minori

E' un intervento a carattere di emergenza in cui si renda necessaria una temporanea ospitalità e protezione, per madri con bambini minorenni in situazione di estremo disagio che non possano permanere all'interno del proprio ambiente familiare e necessitino di un accompagnamento temporaneo verso una piena autonomia.

L'inserimento viene attivato dal Servizio Sociale Comunale, su richiesta della madre dei minori e previa valutazione della disponibilità delle strutture, oppure su incarico dell'Autorità Giudiziaria; costituisce elemento fondamentale per l'inserimento, la sottoscrizione tra le parti coinvolte di un progetto d'intervento individualizzato destinato a favorire l'autonomia del nucleo familiare.

La retta verrà sostenuta dai comuni di residenza degli esercenti la potestà.

Il comune continuerà a sostenere l'onere economico anche qualora il genitore residente presso il proprio comune cambi la propria residenza fino al cambio di prestazione.

Nel caso di genitori residenti in due diversi comuni della Valle Trompia il costo dell'intervento è suddiviso al 50% e rimarrà anche nel caso di successiva decadenza di potestà genitoriale o di decesso.

Nel caso in cui entrambi i genitori perdano la potestà genitoriale o decedano e venga nominato un tutore e quest'ultimo sia residente in un comune della Valle Trompia i comuni che hanno avviato la prestazione manterranno l'impegno economico.

f. Servizio "Spazio Neutro"

Lo "Spazio Neutro" è un luogo predisposto per l'incontro tra bambini e genitori, in un ambiente accogliente e alla presenza di operatori qualificati.

Lo "Spazio Neutro" è finalizzato al mantenimento e al recupero della relazione tra genitori non conviventi e figli minorenni, nel rispetto dei bisogni evolutivi dei minori, da utilizzarsi quando il conflitto tra i genitori o altre situazioni compromettono il rapporto genitori/figli.

La finalità principale è di rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidò e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

Sono destinatari del servizio i figli minori di genitori la cui situazione conflittuale, di separazione o divorzio o non convivenza, ha determinato interruzione e/o difficoltà nell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Sono altresì destinatari del servizio i figli minori di genitori sottoposti a provvedimenti limitativi da parte dell'Autorità Giudiziaria (per maltrattamento, trascuratezza ed altri gravi motivi), ivi inclusi i minori collocati in affidò etero familiare o inseriti in comunità d'accoglienza con mantenimento del diritto di visita da parte dei genitori.

Al servizio si accede su richiesta condivisa dei genitori, spontanea o su indicazione dei Servizi Sociali territoriali, o su prescrizione dei Servizi Sociali, in forza di un formale affidamento ai servizi disposto dall'Autorità Giudiziaria, o su disposizione diretta dell'Autorità Giudiziaria.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;

- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

o, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

g. Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il dopo-scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive, integrazioni rette scuola dell'infanzia, CAG.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

h. Centro Ricreativo Diurno Estivo

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

6. REGOLAMENTAZIONE DI ALTRI SERVIZI

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

7. ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

8. PUBBLICITÀ

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

9. ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorni successivo all'avvenuta pubblicazione della Delibera approvativa e, per il primo anno, avrà validità sperimentale, stante l'impossibilità di determinare a priori lo scostamento medio tra vecchio e nuovo I.S.E.E. e l'incisività sul bilancio comunale della nuova norma.

Nel corso dell'anno transitorio verrà avviato un percorso di simulazione reale che consentirà di misurare l'effettivo impatto del nuovo Regolamento relativamente sui costi a carico degli utenti ed sugli equilibri di bilancio, con possibilità di revisione dei criteri e delle modalità di compartecipazione qui previste.

Qualora si verificassero ritardi derivanti dal nuovo sistema di elaborazione delle Attestazioni I.S.E.E. (ritardi legati a problematiche esterne all'Amministrazione Comunale oppure per modifiche/sospensione dell'attuazione della normativa vigente), verranno individuati tempi/modalità differenti e/o provvisorie per l'individuazione degli oneri di compartecipazione al costo dei servizi erogati ai cittadini.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL COMUNE TENUTO ALLE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DI MINORI

TABELLA 1: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

TABELLA 2: COMUNITA'

TABELLA N.1 : SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

CASO 1

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B

ADM **non** prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre dove è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B (previa condivisione progettuale)**

CASO 2

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B

ADM **non** prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre dove è collocato il minore

Competenza: Comuni A e B previa condivisione progettuale

Madre trasferisce la residenza con il figlio presso il Comune C

Competenza: **Comuni B e C con condivisione del progetto**

CASO 3

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B

ADM prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre dove è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B**

CASO 4

Madre residente nel comune A

Padre residente nel comune B

ADM prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre dove è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B**

CASO 5

Madre e Padre residente nel Comune A

Minore in affido ai nonni nel Comune B

ADM prescritta da decreto presso l'abitazione dei nonni

Competenza: **Comune A**

CASO 6

Madre residente nel Comune A

Padre decaduto residente nel Comune B

Minori in affido ai nonni con decreto residenti nel Comune B

ADM prescritta da decreto presso l'abitazione dei nonni

competenza: **Comune A**

CASO 7

Madre e padre residenti nel Comune A

Madre e figlio cambiano residenza dopo avvio progetto ADM e vanno nel Comune B

ADM prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre dove è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B**

TABELLA N.2: COMUNITA' ALLOGGIO

CASO 1

Madre e padre residente nel Comune A

inserimento in comunità

Competenza: **Comune A**

Nomina del tutore nel Comune B (successivo all'inizio della prestazione)

competenza: **Comune A**

CASO 2

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B

Nomina del tutore Comune C

Inserimento in comunità (successivo alla nomina del tutore)

Competenza: **Comune C**

CASO 3

Madre e padre residente nel Comune A

Inserimento in comunità

Competenza: **Comune A**

Madre cambia residenza nel Comune B (dopo inizio prestazione)

Competenza: **Comune A**

CASO 4

Madre e padre residente nel Comune A

Inserimento in comunità

Competenza: **Comune A**

Decadenza potestà genitoriale di entrambi i genitori

Nomina del tutore

Competenza: **Comune A** (in attesa di definizione della Legge Regionale Lombardia n.2/2012)

CASO 5

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B

Inserimento in comunità

Competenza: **Comuni A e B**

Decadenza della potestà genitoriale del padre (successivo all'inizio della prestazione)

Competenza: **Comuni A e B**

CASO 6

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B decaduto dalla potestà genitoriale

Inserimento in comunità

Competenza: **Comune A**

CASO 7

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B decaduto dalla potestà genitoriale

Inserimento in comunità

Competenza: **Comune A**

Decesso della madre

Nomina del tutore residente nel Comune C

Competenza: **Comune A**

Padre decadenza della potestà genitoriale (dopo avvio ADM)

Competenza: **Comune A**